



diritto & religioni

Semestrale
Anno VI - n. 2-2011
luglio-dicembre

ISSN 1970-5301

12



LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE

Diritto e Religioni
Semestrale
Anno VI - n. 2-2011
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttore
Mario Tedeschi

Segretaria di redazione
Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, M. C. Folliero, A. Fuccillo, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale
Diritto canonico
Diritti confessionali
Diritto ecclesiastico
Sociologia delle religioni e teologia
Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci, F. Facchini
A. Bettetini, G. Lo Castro
P. Colella, A. Vincenzo
M. Jasonni, L. Musselli
G.J. Kaczyński
R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa
Giurisprudenza e legislazione canonica
Giurisprudenza e legislazione civile

Giurisprudenza e legislazione costituzionale
Giurisprudenza e legislazione internazionale
Giurisprudenza e legislazione penale
Giurisprudenza e legislazione tributaria

RESPONSABILI

G. Bianco
P. Stefanì
L. Barbieri, Raffaele Santoro,
Roberta Santoro
F. De Gregorio
S. Testa Bappenheim
G. Schiano
A. Guarino

Parte III

SETTORI

Lecture, recensioni, schede,
segnalazioni bibliografiche

RESPONSABILI

F. Petroncelli Hübler, M. Tedeschi

I valori dello Stato “laico” (...o “costituzionale”?)¹

ANTONINO SPADARO

Premessa: i due rischi che si corrono parlando genericamente di “valori dello Stato laico”

La traccia che mi è stata assegnata è, testualmente, questa: “*I valori dello Stato laico*”. Mi atterrò strettamente al tema, come richiesto, ma ho il dovere di mettere in guardia da due rischi che si corrono seguendo la traccia. Ritenere che *a)* per davvero, esistano valori propri di uno Stato laico e, esattamente, in modo speculare, pensare che *b)* proprio perché laico, uno Stato non dovrebbe avere valori fondanti.

Entrambe queste posizioni sono superficiali e clamorosamente errate, come subito si cercherà di spiegare, perché entrambe partono da pericolose pregiudiziali ideologiche, più che scientifiche.

Primo rischio: immaginare che lo Stato laico, per ciò stesso, abbia valori suoi propri...

Vengo al primo rischio. È abbastanza facile *smontare* la presunzione che in qualche modo il titolo forse sottintende – che lo Stato laico, per ciò stesso, avrebbe suoi propri valori – ricorrendo a due precisazioni necessarie, volte a confermarci che, in realtà, ci sono troppi tipi di Stati laici e troppi tipi di laicità, per immaginare che esistano valori specifici di uno Stato laico. Infatti:

¹ Relazione alla giornata di studi italo-spagnola su “*La laicità e gli ordinamenti giuridici: principi, valori e regole*”, Università della Calabria (Cosenza), 5 maggio 2011.

Prima precisazione

Ci sono molti tipi di Stati laici, sicché a seconda del "tipo di Stato" diversi saranno i valori protetti. Per esempio, l'Albania sotto il regime comunista era uno Stato laico, ma anche la Francia attuale (V Repubblica) è uno Stato laico, senza che però ci sia alcuna coincidenza – anzi pur essendovi una radicale divergenza – fra i valori di fondo che ispirano i due tipi di Stato. Insomma, per attenermi alle classificazioni tradizionali delle forme di Stato fra i costituzionalisti, è laico sia lo Stato democratico, sia quello non democratico (che, a sua volta, può essere autoritario o totalitario). In astratto, quindi, la laicità può accomunare entrambi.

Seconda precisazione

Il concetto di laicità può essere declinato in molti modi, sicché da un punto di vista scientifico, «*non è tanto opportuno parlare di "tasso" di laicità (quale più quale meno, secondo un'astratta gradazione), quanto di "modi di essere" diversi della laicità, perché diverse sono le condizioni storico-culturali*» in cui tale concetto si sostanzia². Ciò significa che, contrariamente a quanto forse si pensa, anche Stati "formalmente" *confessionali*, a ben vedere, sostanzialmente sono *laici* [è il caso, per esempio, del Regno Unito, in cui la regina è insieme Capo di Stato e Capo della Chiesa anglicana, senza che per questo nessuno dubiti della sostanziale laicità di quell'ordinamento]³ e invece Stati formalmente laici, a un'analisi appena più approfondita, non lo sono affatto [è il caso dell'Unione sovietica di Stalin o della Cina di Mao Tse Tung, che esaltavano il culto della personalità e la fede nel regime comunista-marxista, per cui – dietro l'apparente e formale laicità dell'ordinamento – si nascondeva una singolare forma di confessionismo, tutto di tipo ideologico].

Dalle due precisazioni fatte può arguirsi che *non esistono i valori dello Stato laico in sé*, ossia in astratto, slegati dalla forma di Stato considerata, e dunque dal particolare regime politico storicamente dato e dalle forme storiche concrete con cui si traduce il concetto di laicità. Di più: ammesso (e non concesso) che tali valori laici esistano, non sapremmo che farcene, visto

² Così ANTONINO SPADARO, *Libertà di coscienza e laicità nello Stato costituzionale. Sulle radici "religiose" dello Stato "laico"*, Giappichelli, Torino, 2008, p. 160.

³ Situazioni sostanzialmente analoghe ("confessionali") possono rinvenirsi, nell'Unione Europea, anche negli ordinamenti di Danimarca, Finlandia, Svezia (anche dopo la riforma del 2000), Grecia, Malta, Cipro e – a quanto pare – adesso anche Ungheria, vista la nuova Costituzione appena approvata e destinata ad entrare in vigore nel 2012. Caso diverso, e singolare, è quello irlandese che – nonostante la nota *invocatio Dei* presente nel preambolo della sua Costituzione del 1937 – sembra di fatto ispirarsi più a una logica "separazionista".

che essi sembrerebbero indifferenti alle più gravi nefandezze che la storia, anche recente, ci ha consegnato.

Ma non è questo il solo rischio che si corre quando si parla di “valori dello Stato laico”.

(segue):... Secondo rischio: escludere che lo Stato laico, per ciò stesso, abbia valori fondanti suoi propri

Il secondo rischio paventato è esattamente speculare al primo: se si parla genericamente di “valori dello Stato laico”, infatti, si potrebbe pure essere portati a sostenere la tesi che – proprio in quanto tale – uno Stato *laico* non avrebbe alcun tipo di valore “proprio”, da cristallizzare in principi giuridici, ma sarebbe pronto a convivere con “ogni” valore che la società ritiene di adottare.

L'errore, in questo caso, è attribuire al termine, e dunque al concetto di, laicità un significato intrinsecamente agnostico e, quindi, assiologicamente neutro. Lo Stato laico sarebbe uno Stato *wertlos, indifférent aux valeurs, indifferente a los valores*.

Tuttavia così, a mio parere, si confondono le giuste istanze di apertura e disponibilità alla contaminazione assiologica e interculturale, che sono implicate all'idea di laicità, con un diverso, ben più pericoloso e generalizzante, atteggiamento di relativismo assiologico portato alle estreme conseguenze – anarchiche o solipsistiche che siano – ma sempre, alla fine, nichilistiche e *anomiche*⁴. Infatti, se si parte dal presupposto che non esistono valori dello Stato laico, nemmeno ci saranno i principi giuridici in cui tali valori dovrebbero tradursi. *Laicità* e *anomia*, o assenza di principi e regole, coinciderebbero. Ma che Stato sarebbe quello che – in nome di una presunta sua laicità – stabilisse (per altro, contraddittoriamente) che l'unico valore assoluto è quello per cui tutti i valori sono relativi? O, se si preferisce, che razza di Stato sarebbe quello che fissasse, come unico principio-regola, quello di assenza di principi-regole?

In realtà – al di là delle insuperabili aporie logico-giuridiche in cui si incappa – una nozione di laicità intesa quale *agnosticismo* assiologico, dietro

⁴ Indicazioni sui limiti metodici del dubbio scettico, che sottende l'approccio indicato nel testo, nel mio *Ex facto (id est: ex scripto) oritur ratio scientiae iuris (Notarella sul metodo “relazionista” nel diritto costituzionale)*, in *Pol. dir.*, n. 3, 1996, pp. 399 ss., ma anche nel vol. *Il metodo nella scienza del Diritto costituzionale (Messina, 23 febbraio 1996)*, Cedam, Padova, 1997, pp. 157 ss.

l'apparente *indifferentismo* assiologico dello Stato, consapevolmente o inconsapevolmente nasconde il sostegno implicito al soggetto "più forte", che nei regimi democratici sarà il popolo (tirannia della maggioranza) e in quelli autoritari sarà una minoranza dispotica (tirannia del partito o del dittatore, ecc.). Ma è mai possibile che i *valori* (e dunque, poi, i *principi* giuridici) dello Stato "laico" possano essere questi? Se così fosse, certo converrebbe non essere laici ed io stesso mi rifiuterei di considerarmi tale.

In breve e come si può facilmente arguire, il secondo rischio, che qui si è accennato, finisce col coincidere con il primo. Infatti: a che serve un concetto di *laicità* che – o perché inteso in senso minimalista (mera distinzione del sacro dal profano) o perché inteso in senso agnostico (indifferentismo assiologico) – è compatibile con tutti i regimi politici del mondo, salvo quelli formalmente e sostanzialmente confessionali? Un concetto di laicità sì fatto, o minimalista o assiologicamente inconsistente, non serve a nulla.

Il fatto è che, per capire in profondità il concetto di laicità, dobbiamo uscire dal circolo ermeneutico vizioso dell'autoreferenzialità della laicità. Insomma, per capire/definire veramente il concetto di Stato laico, dobbiamo ricorrere al più ampio concetto di Stato costituzionale⁵.

Se, quindi, per Stato *laico* si intende Stato *costituzionale* – ed è la tesi che qui si sostiene, pena la inutilità del concetto di laicità, compatibile (s'è visto) con ogni regime politico, dittature comprese – allora ci saranno, ci dovranno essere, valori propri dello Stato laico, ma essi coincideranno *in toto* con quelli dello Stato costituzionale.

In questo senso, non è corretto dire che «*il principio di laicità [...] preclude allo Stato di sostenere attivamente una determinata visione della vita a scapito delle altre*»⁶, perché esattamente al contrario lo Stato laico, quando è costituzionale – e, ribadisco, può dirsi veramente *laico* solo uno Stato *costituzionale* – per converso si configura come una ben precisa forma di "etica pubblica". Per definizione, proprio la Costituzione – negli Stati liberaldemocratici e personalisti (gli unici per i quali abbia realmente senso parlare di Costituzione) – costituisce l'etica pubblica, ossia l'etica comune sui principi e le regole del gioco fondamentali, largamente condivisa in forme giuridiche da tutti i consociati. In questo senso, la Costituzione costituisce una forma

⁵ Tra i primi, in Italia, a sottolineare la connessione inscindibile fra Stato laico e Stato costituzionale, v. AUGUSTO BARBERA, *Il cammino della laicità*, in www.forumcostituzionale.it, 2007. Ma già prima, sul nesso Stato laico e Stato di diritto e/o costituzionale, per esempio *Laizität und Rechtsstaat* (Università di Milano Bicocca, 9-10-febbraio 2006), a cura di A. Ceretti e L. Garlati, BOA, Milano, 2009.

⁶ GIOVANNI DI COSIMO, *Coscienza e Costituzione. I limiti del diritto di fronte ai convincimenti interiori della persona*, Giuffrè, Milano, 2000, p. 238.

di *meta-etica laica*, o etica di secondo livello, tale perché rende possibile ogni altro tipo di etica individuale o collettiva, quale che sia la fondazione di tali etiche minori: religiosa o meno⁷.

Di più: tale etica pubblica – che si traduce in principi giuridici costituzionali – non è fatta solo di valori procedurali (le mere regole del gioco democratiche)⁸, ma anche sostanziali e, nel loro nucleo duro essenziale, addirittura di valori indisponibili⁹.

Insufficienza della nozione tradizionale di laicità, quale mera separazione della sfera del sacro da quella del profano

Le osservazioni fin'ora svolte si spiegano a condizione che si intenda, e si continui a mantenere, il concetto di laicità nell'accezione più tradizionale, quale semplice separazione della sfera del sacro da quella del profano (e quindi quale semplice separazione del campo delle religioni da quello dello Stato). Purtroppo, posta questa premessa, la laicità costituisce una "variabile" drammaticamente compatibile un po' con tutte le forme di Stato, con l'ovvia eccezione degli Stati formalmente e sostanzialmente confessionali, che per definizione laici non sono (per esempio l'attuale Iran dopo *Khomeyni* e l'attuale Arabia Saudita soggetta al fondamentalismo teocratico dei *Wahaabiti*). Per converso, tutti gli altri Stati, democratici o non democratici, tolleranti o intolleranti, per il solo fatto di non essere "confessionali" potrebbero essere classificati come laici. Ma allora, viste le abissali diversità fra tali tipi di Stati, la costante (o variabile per le diverse forme in cui si declina) della *laicità* appare, tutto sommato, di modesto rilievo nel quadro di una più ampia riflessione di teoria generale del diritto e persino nel quadro, più contenuto, di un'analisi interdisciplinare: ecclesiasticistica e costituzionalistica.

È davvero sconcertante che, ancora nel 2011, ci si possa continuare ad

⁷ Diciamo "etiche minori", ovviamente non in senso spregiativo, ma solo in relazione alla funzione generale, di pre-ordinazione che dovrebbe essere svolta dalla meta-etica pubblica o Costituzione.

⁸ Cfr. spec. FRANCESCO RIMOLI, *Pluralismo e valori costituzionali. I paradossi dell'integrazione democratica*, Giappichelli, Torino, 1999, pp. 378 ss. ma v. *passim*, e, almeno per certi versi, GUSTAVO ZAGREBELSKY, *Il "crucifige!" e la democrazia*, Einaudi, Torino, 1995, pp. 101 ss. e *Id.*, *Uomini senza dogmi*, nel vol. in *Id.*, *Lo Stato e la Chiesa*, Mondadori, Verona (La biblioteca di Repubblica), 2007, p. 20. Per un approfondimento critico sulla complessa posizione di quest'ultimo autore, cfr. il mio *Libertà di coscienza e laicità nello Stato costituzionale*, cit., pp. 207 ss., spec. nt. 98, dove trovansi anche ulteriori indicazioni bibliografiche (penso soprattutto al mio *Contributo per una teoria della Costituzione*, I, *Fra democrazia relativista e assolutismo etico*, Giuffrè, Milano, 1994).

⁹ Cfr. ancora il mio *Libertà di coscienza e laicità nello Stato costituzionale*, cit., pp. 207 ss.

accontentare di questa nozione minimalista di laicità. Anzi, è legittimo chiedersi quale valore reale possa avere tale nozione di fronte alla sconvolgente complessità del mondo contemporaneo, che – piaccia o no – scardina le certezze e gli schemi consueti.

Quanto realmente è *laico*, per esempio, l'ordinamento di uno Stato che fissa in astratto il principio di separazione fra Stato e Chiesa, ma impone la propria ideologia attraverso processi di indottrinamento violento (coercizione) o subdolo (manipolazione), qualificandosi così come Stato *totalitario*? Al di là della sua formale laicità, tale tipo di ordinamento si manifesta quale "Stato etico", come tale portatore di un'unica e monolitica ideologia totalitaria che opprime le coscienze. E, specularmente, quanto realmente è *laico*, per esempio, l'ordinamento di uno Stato sicuramente democratico – ossia in cui i governati scelgono liberamente i governanti – e non etico (visto il riconoscimento del pluralismo) che però, nel fissare la separazione fra sfera del sacro e sfera religiosa, non garantisce tuttavia a quest'ultima la piena libertà di fatto, impedendone talune manifestazioni inoffensive, quale può essere l'abitudine individuale ad indossare un simbolo religioso (per esempio: una croce, un velo, un turbante)?

Dal mio punto di vista non è veramente laico nessuno degli ultimi due tipi di Stato ricordati. I due, speculari esempi indicati possono, però, servire a ri-costruire il concetto di laicità, anzi a riscoprirne il significato più autentico e profondo che, oggi più che mai, deve essere ricordato e proposto ben al di là della sua accezione tradizionale.

Necessità di declinare il concetto di laicità secondo la sensibilità contemporanea, quale garanzia della "libertà di coscienza" di ogni cittadino

L'idea che da tempo cerco di sostenere è che, in realtà, sia possibile ricostruire e adottare un'altra nozione, più autentica, meno formale, superficiale e pericolosa, di *laicità*, altrove indicata in modo più organico e approfondito, riconducendola direttamente e inevitabilmente alla *coscienza della persona*¹⁰.

In questo senso, il concetto di *laicità* è da ricondursi – alla lettera – alla *posizione che l'ordinamento assume nei confronti della "libertà di coscienza"*

¹⁰ Sull'immortale tema della coscienza naturalmente la bibliografia è sterminata. Per alcune prime indicazioni, v. il mio volume ricordato nella n. 2. Fra gli altri, un'utile panoramica in GIOVANNI DI COSIMO, *Coscienza e Costituzione*, cit., e, ora, VINCENZO TURCHI, *I nuovi volti di Antigone. Le obiezioni di coscienza nell'esperienza giuridica contemporanea*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2009.

dei consociati (la laicidad es la posición de l'ordenamiento legal en relación con la libertad de conciencia): se tale libertà è oppressa, o comunque in qualsiasi forma menomata, l'ordinamento *non* può essere considerato laico; se tale libertà, invece, è protetta e garantita in forme giuridicamente significative, l'ordinamento *può* essere considerato laico. È questo, a mio avviso, il vero crinale di distinzione fra ordinamenti sostanzialmente laici, anche se formalmente non sembrano tali, e ordinamenti che invece, quale che sia l'assetto formale delle istituzioni pubbliche, sostanzialmente non sono veramente laici. Ed è questo – la garanzia della libertà della coscienza – il valore intrinseco e più profondo dello Stato laico.

In contrasto con l'orientamento qui esposto, la dottrina tradizionale separazionista di solito invoca la tesi secondo cui la *libertà di coscienza* potrebbe essere protetta “indipendentemente” dal valore della *laicità*. Mi sembra, tuttavia, che l'argomento sia palesemente insufficiente. Infatti, come un ordinamento che garantisca la sola laicità – intesa come mera separazione fra Stato e Chiesa – ma non anche la libertà di coscienza, non sarebbe veramente laico, perché non garantirebbe realmente alcuna vera libertà al cittadino, così pure un ordinamento che tutelasse integralmente la libertà di coscienza (quindi, per esempio, pure la facoltà di “non credere”) per ciò stesso non potrebbe non essere anche implicitamente laico, ossia incapace di condizionare la libertà interiore del cittadino stesso. Insomma, almeno dal mio punto di vista, il principio di “separazione fra Stato e Chiesa” è *condizione necessaria ma non sufficiente* alla determinazione del concetto di laicità, occorrendo anche – e, si badi, più in profondità – la tutela effettiva del principio di “libertà di coscienza”.

Ora, si dà il caso che l'esperienza storica ci confermi con chiarezza che solo un tipo di Stato effettivamente cerca (non sempre ci riesce, ma almeno... cerca) di garantire la libertà di coscienza dei consociati: si tratta dello *Stato costituzionale*, fondato sulla corrente storica politico-ideale del c.d. costituzionalismo, le cui radici antropologico-culturali affondano nella tradizione liberaldemocratica, solidarista e personalista. Insomma, solo gli Stati *costituzionali*, quale più quale meno, sono veramente *laici*.

Solo lo Stato autenticamente costituzionale è davvero laico. Ma forse sarebbe più corretto dire che solo nello Stato costituzionale la laicità è un valore positivo (e non un valore negativo o disvalore).


I valori fondamentali universali dello Stato costituzionale. Concezione stellare della Costituzione e principio personalistico

Posta l'esistenza di un'etica pubblica costituzionale, si tratta di individuare “i valori” – in particolare quelli che abbiamo definito “indisponibili” – che tale etica pubblica universale e cosmopolitica ambisce a promuovere e proteggere. Ora, può accadere che, quando si cercano di individuare i valori fondamentali dello Stato costituzionale, non si menzioni esplicitamente, fra essi, la *laicità*, che pure ne è caratteristica indispensabile e implicita, per certi aspetti intrinseca e prodromica.

A me, per esempio, da tempo piace ricondurre i valori fondamentali dello Stato costituzionale (*Verfassungsstaat*, *État constitutionnel*, *Constitutional State*, *Estado constitucional*) a 5, senza menzionare esplicitamente la laicità, che ripropongo usando la metafora-schema di una stella a cinque punte, mirando tutti e 5 a difendere lo stesso principio, super- e meta-costituzionale, di dignità della persona umana, come segue¹¹:

¹¹ Su tale schema, per gli approfondimenti qui impossibili, sia consentito rinviare ai miei: *Dalla Costituzione come “atto” (puntuale nel tempo) alla Costituzione come “processo” (storico). Ovvero della continua evoluzione del parametro costituzionale attraverso i giudizi di costituzionalità*, in *Quad. cost.*, n. 3, 1998, pp. 343 ss. e poi nel vol. *Il parametro nel sindacato di costituzionalità delle leggi*, a cura di G. Pitruzzella, F. Teresi e G. Verde, Giappichelli, Torino, 2000, pp. 1 ss.; ma v. spec. *L'idea di Costituzione fra letteratura, botanica e geometria. Ovvero: sei diverse concezioni “geometriche” dell’“albero” della Costituzione e un'unica, identica “clausola d'Ulisse”*, nel vol. *The Spanish Constitution in the European Constitutionalism Context*, a cura di F. Fernández Segado, Dykinson Ed., Madrid, 2003, pp. 169 ss., e in *RBDC, Revista Brasileira de Direito Constitucional*, n. 6, 2005, pp. 119 ss.; “Nucleo duro” costituzionale e “teoria dei doveri”: prime considerazioni, nel vol. *Giurisprudenza costituzionale e principi fondamentali: alla ricerca del nucleo duro delle Costituzioni*, a cura di S. Stiano, Giappichelli, Torino, 2006, pp. 779 ss.; utile pure la voce *Costituzionalismo*, per *Enciclopedia filosofica*, III, Bompiani, Milano, 2006, p. 2369 s. Sul costituzionalismo universale o cosmopolita v., per tutti: QUIRINO CAMERLENGO, *Contributo ad una teoria del diritto costituzionale cosmopolitico*, Giuffrè, Milano, 2006.

LEGITTIMAZIONE DALL'ALTO (*razionale e scientifica*)
O AUTO-LEGITTIMAZIONE (*Selbst-legitimation*)



LEGITTIMAZIONE DAL BASSO
(*popolare e dei soggetti dell'autonomia, funzionale e territoriale*)

Ora, per quanto utile (soprattutto sul piano didattico), certo non è pensabile che lo schema suaccennato individui integralmente “tutti” i valori costituzionali fondamentali o “valori supremi” dell’ordinamento, che costituiscono il c.d. nucleo duro costituzionale universale di tutti gli Stati liberaldemocratici e personalisti nel mondo¹². In particolare, come si diceva, nello schema non è presente esplicitamente il principio di *laicità*, ma – a ben vedere e in realtà – tale valore è sotteso a tutti gli altri, proprio perché, in qualche modo, ne costituisce il *presupposto intrinseco* e può essere senz’altro considerato, al pari di tutti gli altri fondamentali, recepito come principio *giuridico* inviolabile. Ciò vale, si badi, anche negli ordinamenti, invero la gran parte, che pure non lo menzionano esplicitamente. Del resto, della sua esistenza, come principio fondamentale o supremo, per esempio in Italia noi sappiamo solo in tempi relativamente recenti ad opera della Corte Costituzionale (cfr. la ben nota sent. cost. n. 203/1989).

Tuttavia, anche indipendentemente dalle esplicitazioni della giurisprudenza costituzionale nel nostro o in altri Paesi, il valore della laicità è presente perché tutti e cinque i principi supremi da me prima ricordati sono riconducibili, e vengono ricondotti, allo stesso fine super- e meta-costituzionale della *dignità della persona umana*. Ovviamente, s’intende che – dietro tale formula più ampia: dignità della persona umana – si scorga il principio di *libertà di coscienza*, che ne costituisce anzi il cuore stesso¹³, soprattutto sotto forma di libertà di “formazione della coscienza”¹⁴.

¹² Sul *personalismo* negli (e degli) ordinamenti giuridico-costituzionali contemporanei non manca la letteratura. Fra gli altri, cfr. ora DANILO CASTELLANO, *L’ordine politico-giuridico “modulare” del personalismo contemporaneo*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2007 e GIOVANNI TURCO, *Personalismo contemporaneo e ordinamento giuridico. A proposito di un saggio di Danilo Castellano*, in *Nomos*, n. 3, 2008, pp. 221 ss.

¹³ È appena il caso di precisare, in merito, che il principio di “dignità della persona umana” pre-scinde dal pieno possesso delle facoltà che di solito si riconducono allo stato di coscienza, trattandosi di valore super- e meta-costituzionale che ovviamente attiene *anche* a un bambino, a un malato di Parkinson e in genere ad un incapace. Ciò detto doverosamente, tuttavia è innegabile che la “libertà di coscienza” costituisca il cuore profondo della dignità della persona, nel senso che la tutela della dignità umana dovrebbe comportare *sempre* la massima libertà di coscienza *possibile* del soggetto.

¹⁴ Sul decisivo concetto di “formazione della coscienza” restano aeree le osservazioni di TEMISTOCLE MARTINES, *Libertà religiosa e libertà di formazione della coscienza*, nel vol. *Libertad y derecho fundamental de libertad religiosa*, a cura di Iván C. Ibán, Edersa, Madrid, 1989, pp. 30 s., 34 s., 46 s. (ora anche nel vol. in *Id.*, *Opere*, IV, Giuffrè, Milano, 2000, pp. 129 ss.): «*La libertà di pensiero non consiste soltanto nella pretesa a che non vengano frapposti impedimenti od ostacoli alla manifestazione del pensiero (comportamento esterno) ma anche nella pretesa a che non venga condizionata, in varie guise, la stessa formazione del pensiero; egualmente, la libertà religiosa non si esaurisce nella libertà di culto e di proselitismo (comportamenti esterni) ma implica anche che le pulsioni, gli stati emozionali, gli impulsi che contraddistinguono i credenti possano liberamente esplicarsi. L’una e l’altra libertà, insomma, trovano la loro radice ed il loro nutrimento nella libertà della coscienza [...] una*

Quel che cerco di dire è che nessuno dei cinque principi supremi, da solo, senza essere ricondotto a tale fine super- e meta-costituzionale, ci sarebbe molto d'aiuto. Perché? Perché, per esempio, anche i diritti fondamentali finirebbero col diventare un vuoto simulacro: se non si fondassero su (e non mirassero a) la libertà di coscienza, sarebbero una mera e inutile declamazione. E, parimenti, anche una democrazia slegata dal fine ricordato sarebbe in fondo dannosa, perché schiaccerebbe la libertà di coscienza del singolo, traducendosi semplicemente nel regime della tirannia della maggioranza: sappiamo tutti bene che la *major pars* non necessariamente è la *melior pars*.

Insomma, la componente *personalistica* del costituzionalismo contemporaneo (cui non può non ricondursi l'idea della libertà di coscienza) è determinante non solo per la definizione concettuale dello Stato "costituzionale", ma per la qualificazione dello stesso come autenticamente "laico".

Laicità, laicismo, confessionismo: la libertà di coscienza quale crinale ultimo di distinzione

Se – come qui si sostiene – la libertà di coscienza costituisce il crinale, o spartiacque, decisivo e ultimo della laicità, non è autenticamente laico non solo l'ordinamento che professa l'ateismo di Stato (l'Albania comunista della Costituzione del 1976), né solo l'ordinamento che si dichiara confessionale (l'Iran clericocratico della Costituzione del 1979), ma anche quello che, senza che vi sia danno a terzi, impedisce la piena, libera e integrale manifestazione di una fede, in cui pure si sostanzia la libertà di coscienza (può essere il caso della Francia che vieta che si indossino simboli vistosamente religiosi negli uffici/locali pubblici ed esclude ora risolutamente il *niqab* e il *burka*). Nell'esempio fatto da ultimo, nonostante le controversie sul termine, si può parlare non di *laicità* (che è una "condizione", legata allo *status* di chi non è investito di un ministero ecclesiastico: clero), ma di *laicismo* (*secularismo*: che è una "posizione", di esclusione dalla sfera pubblica del fenomeno religioso).

In questo senso, uno Stato può non essere veramente laico per due motivi: o per difetto (quando, *in re ipsa*, lo Stato si dichiara apertamente confessionale)

coscienza che si è formata in seguito a false o distorte rappresentazioni non è una coscienza ed, in ogni caso, non è una coscienza libera [...] La coscienza, in quanto già formata e conclusa, è incoercibile; ma è incoercibile non perché è libera, bensì perché, proprio per essersi già formata, non può più, per sua stessa natura, essere coartata [...] il momento della libertà (negativa e positiva) attiene non alla coscienza in quanto tale (mancando, appunto, ogni elemento relazionale), ma invece, al suo processo di formazione. Non dunque, libertà di coscienza, bensì libertà di formazione della coscienza».

o per eccesso (è il caso, oggi pressoché inesistente, dello Stato che si professa ateo, ma soprattutto è il caso, più frequente, dello Stato che semplicemente non garantisce la libertà di coscienza in ogni sua manifestazione esterna, ciò che accade sempre in Francia con la c.d. legge sul velo – in realtà sui simboli religiosi vistosi – nelle scuole e licei pubblici¹⁵ o che accadrebbe in Italia se, per assurdo, si impedisse agli operatori sanitari cattolici di praticare l’obiezione di coscienza all’aborto).

La laicità, dunque, ha molti nemici: non solo l’ateismo di Stato e il confessionarismo di Stato, ma anche il *laicismo* (*secolarismo*) che può insinuarsi subdolamente fra le pieghe dello stesso Stato costituzionale, esattamente e purtroppo come accade per il *populismo*¹⁶. Infatti, come può valutarsi lo “stato di salute” di un ordinamento costituzionale a seconda dell’influenza che su di esso hanno fenomeni di manipolazione del consenso (*populismo*), così può valutarsi lo “stato di salute” di un ordinamento laico (o costituzionale: è la stessa cosa) a seconda del tasso di libertà (di coscienza) riconosciuta alle concrete manifestazioni di fede dei credenti e dei non credenti. Ma è evidente che si può misurare il tasso di laicità anche nel senso opposto: studiando la concreta influenza, o peso politico, che i culti hanno sulla sfera pubblica e segnatamente sullo Stato. In questo senso, in Italia – accanto al rischio del laicismo – è presente anche il rischio opposto, del confessionarismo/clericalismo o di (quello che io chiamo) uno Stato devoto¹⁷.

La libertà di coscienza è, dunque, l’unica, vera “cartina di tornasole” del principio di laicità, con l’unico limite – si ribadisce – della lesione dei diritti dei terzi. È appena il caso di accennare poi, in questa sede, all’eventuale lesione di diritti *propri*. Mi limito a dire che tuttavia, poiché anche quest’ultima deve essere ricondotta all’“autodeterminazione” del soggetto, quando cosciente, la

¹⁵ È ben noto e acceso il dibattito, oltr’Alpe, sul carattere impreciso, e dunque arbitrario, della differenziazione fra segni religiosi *discreti*, ossia leciti, e segni religiosi *vistosi*, per principio illeciti. Dal mio punto di vista, simili distinzioni, che inducono a cavillare su questioni di c.d. lana caprina, sono la spia di una non serena applicazione del principio di laicità. In particolare rivelano un’incomprensibile, e controproducente, resistenza a riconoscere il primato della libertà di coscienza, in tutte le sue manifestazioni (salvo lesione dei diritti dei terzi).

¹⁶ Sul populismo cfr., anche per ulteriori indicazioni bibliografiche, il mio *Costituzionalismo versus populismo (Sulla c.d. deriva populistico-plebiscitaria delle democrazie costituzionali contemporanee)*, nel vol. *Scritti in onore di Lorenza Carlassare*, V, Jovene, Napoli, 2009, pp. 207 ss., nonché in *La chiesa nel tempo*, n. 3, 2010, pp. 131-162 e in http://www.forumcostituzionale.it/site/images/stories/pdf/documenti_forum/paper/0145_spadaro.pdf (ottobre 2009). Sul tema, sempre nello stesso vol. *Scritti in onore di Lorenza Carlassare* prima ricordato, cfr. pure GAETANO SILVESTRI, *Popolo, populismo e sovranità. Riflessioni su alcuni aspetti dei rapporti fra costituzionalismo e democrazia*, pp. 1990 ss.

¹⁷ Cfr., per approfondimenti su tali rischi, il mio *Libertà di coscienza e laicità nello Stato costituzionale*, cit., pp. 193 ss. ma v. *passim*.

questione permane insondabile e inevitabilmente controversa, ma certo uno Stato costituzionale – dunque non etico – neanche in quest’ipotesi, ordinariamente improbabile – dovrebbe ledere la libertà di coscienza del soggetto. E non aggiungo altro *hinc et nunc*.

In questo senso, ovvero attraverso questa cartina di tornasole, potremmo considerare i modelli di laicità francese e italiano, in astratto compatibili con la cornice giuridica dello Stato costituzionale, ma in concreto entrambi a rischio di malattia, per motivi opposti: in Francia per un eccesso di disciplina statale (laicismo), in Italia per un eccesso di normative a favore di un culto (para-confessionismo *pro* Chiesa cattolica).

In breve, il concetto di *laicità* si intreccia in maniera inestricabile con quello di *Stato costituzionale*. Le deficienze dell’una (laicità) si riverberano immediatamente sull’altro (Stato costituzionale) e viceversa.

Quanto detto comporta due corollari:

non solo *a*) non è veramente laico uno Stato che non sia costituzionale, perché – s’è detto – sarebbe autoritario e/o totalitario¹⁸, dunque intrinsecamente in contrasto con il principio di dignità della persona umana, e quindi col suo *begriffskern* che è appunto la libertà di coscienza;

ma anche *b*) non è veramente costituzionale uno Stato che non sia pienamente e integralmente laico, intendendo per laico: capace di proteggere, per quanto possibile ma fino in fondo, la libertà di coscienza di ciascun suo cittadino.

Seguendo il criterio di definizione di laicità proposto, si potranno scoprire maggiori o minori patologie un po’ in tutti gli ordinamenti costituzionali del mondo, poiché la garanzia della “libertà di coscienza” costituisce un obiettivo perennemente *in fieri*.

Conclusioni: i valori dello Stato laico come valori costituzionali

A questo punto, la risposta alla domanda iniziale – quali sono i *valori dello Stato laico* – può dirsi già data. Sono, ovviamente ed esclusivamente, gli *stessi dello Stato costituzionale*.

Tuttavia, la ricostruzione svolta non è stata inutile: ci ha permesso di

¹⁸ O tutt’al più, da un punto di vista storico, “liberale” com’era l’Italia sotto lo Statuto albertino: poco democratica (suffragio ristretto), quasi per nulla decentrata (le Regioni erano di là da venire) e solo formalmente confessionale (religione di Stato), ma praticamente indifferente al fenomeno religioso.

capire che il “cuore” dello Stato costituzionale – convenzionalmente ricondotto al principio di dignità della persona umana – coincide con il “cuore” del concetto della laicità: infatti, in entrambi i contesti semantici emerge, in modo prepotente, la suprema esigenza di garantire la libertà di coscienza di ogni uomo. Ed è confortante constatare che, in tale garanzia della libertà di coscienza, riposa non solo l’essenza dello Stato laico, ma persino l’essenza di ogni atteggiamento umano autenticamente religioso. Infatti, a ben vedere, religiosità e laicità sono due facce di una stessa medaglia, come altrove ho cercato di spiegare meglio¹⁹.

Tutt’al più si potrà precisare che soprattutto alcuni principi dello Stato costituzionale assumono rilevanza, *ratione materiae*, nella determinazione del concetto di laicità. Per esempio, i principi di:

- uguaglianza (sotto il profilo di parità fra i culti);
- libertà religiosa in tutte le sue forme e manifestazioni;
- tolleranza;
- tutela dei beni culturali privati;
- pluralismo scolastico;
- pluralismo culturale, di ogni genere (e dunque di interculturalismo), ecc.

Tutti questi principi sono però riconducibili al rispettoso riconoscimento di una sfera “altra”, diversa da quella che lo Stato pretende di disciplinare *ex se et in toto*, di una sfera che – a ben vedere – né lo Stato né le Chiese possono in alcun modo coartare ai loro fini, pur alti e nobili: appunto la sfera o sacrario della coscienza individuale, che nessuno – verrebbe da dire: nemmeno Dio, poiché è Dio stesso che la protegge²⁰ – può violare.

Proprio quest’ultima argomentazione – il primato che non è semplicemente giuridico, ma prim’ancora ontologico, di una sfera che non casualmente si è definita *super e meta-costituzionale* – mi sembra che confermi la tesi di fondo qui sostenuta: non esistono valori dello Stato *laico*, ma solo valori dello Stato *costituzionale*.


E quando uno Stato è veramente costituzionale? Potremmo dire quando, oltre che liberaldemocratico, esso si scopre (esplicitamente o implicitamente: non conta) a misura d’uomo e quindi *personalista*, ossia quando riconosce di fondarsi su (e mira a garantire il) principio genetico, primigenio e ineliminabile

¹⁹ Sul punto, di non trascurabile rilievo ai fini di una lettura armonica dei rapporti fra fenomenologia religiosa e fenomenologia giuridico-costituzionale, mi permetto di rinviare sempre al mio *Libertà di coscienza e laicità nello Stato costituzionale*, cit., pp. 228 ss.

²⁰ Su tale delicatissima problematica, anche per i complessi risvolti teologici connessi, per alcune prime riflessioni v. ancora *ivi*, pp. 3 ss.

della “dignità della persona”, di cui la libertà di coscienza è il cuore (*principium conscientiae libertatis*), quale che sia la cultura in senso storico-antropologico che ogni individuo porta con sé.

Uno schema può aiutare a comprendere il difficile, ma non impossibile, “circolo virtuoso” che si deve instaurare fra tre aspetti complementari dello stesso modello di Stato che qui si descrive, aspetti tutti necessari perché esso sia veramente funzionante.



Insomma, è un *mix* inscindibile di “liberaldemocrazia”, “personalismo” e “interculturalismo” che fa, oggi, lo Stato costituzionale contemporaneo. Bisogna riconoscere che soprattutto gli Stati occidentali, o occidentalizzati, sono forse più pronti di altri a convivere con l’equilibrio instabile che discende da tale *mix*.

Senza queste particolarissime e felici circostanze/condizioni (non esportabili *sic et simpliciter*, da un giorno all’altro, in ogni altra parte del mondo) non avremo uno Stato insieme veramente *costituzionale* e anche autenticamente *laico*.